

## Modifica del “Regolamento applicativo” delle Disposizioni circa i contributi in favore dei beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente del 26 maggio 2021 ha provveduto ad adeguare l’art. 6 (§1 e §3) del “Regolamento applicativo” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto approvate dalla 71ª Assemblea Generale della CEI, Roma, 21 - 24 maggio 2018 (cfr Notiziario CEI, 3-2018, pagg. 186-206), riguardante il tetto massimo di ammissibilità dei contributi e la loro destinazione.*

*Si riportano di seguito:*

- *il decreto di promulgazione della modifica del “Regolamento applicativo”;*
- *la modifica del “Regolamento applicativo”.*

Promulgazione  
della modifica del “Regolamento applicativo”

*Conferenza Episcopale Italiana*

Prot. N. 494/2021

DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26 maggio 2021, ha approvato le modifiche del “Regolamento applicativo” delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto*.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato dello stesso Consiglio, in conformità all’art. 72 del Regolamento della CEI promulgo la modifica del “Regolamento applicativo” nel testo allegato al presente decreto e stabilisco che entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della CEI, alla pagina dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto ([www.bce.chiesacattolica.it](http://www.bce.chiesacattolica.it)) e che sia pubblicato nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Roma, 16 giugno 2021

GUALTIERO CARD. BASSETTI  
*Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve*  
*Presidente*

✠ STEFANO RUSSO  
*Segretario Generale*

## Modifica del “Regolamento applicativo”

# *Conferenza Episcopale Italiana*

DETERMINAZIONE  
RIGUARDANTE LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO  
DELLE “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE  
ITALIANA PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI  
E L’EDILIZIA DI CULTO”

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26 maggio 2021,*

- VISTO il “Regolamento applicativo” delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto”, approvato dal *Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 14 - 16 gennaio 2019*;
- UDITA la relazione illustrativa delle modifiche proposte;
- VISTO l’articolo 9 delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto”, approvate dalla *71<sup>a</sup> Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana* ai sensi della delibera C.E.I. n. 57,

a p p r o v a  
la seguente determinazione

L’articolo 6, § 3 del “Regolamento applicativo” delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto” è così modificato:

- §3. Per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 600.000,00, pari a € 420.000,00.  
Per due o più interventi il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 700.000,00, pari a € 490.000,00.

L'articolo 6, § 1, a; l'articolo 6, § 1, b; l'articolo 6, § 1, c, ha subito modifica formale:

§1. Sono ammessi a contributo interventi su:

- a) edifici di culto di proprietà di diocesi, di seminari, di chiese cattedrali, di capitoli, di parrocchie, di chiese rettorie, di santuari, di confraternite;
- b) altri edifici di culto che siano, da almeno 20 anni, sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale;
- c) edifici che abbiano le seguenti destinazioni d'uso: casa canonica, ministero pastorale (aule di catechismo, salone parrocchiale), di proprietà di diocesi, di seminari, di chiese cattedrali, di capitoli, di parrocchie, di chiese rettorie, di santuari, di confraternite. Per le sole parrocchie sarà possibile destinare adeguati locali ad attività caritative e oratoriali;
- d) episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo di proprietà della diocesi.